



**COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA**  
NANNO – TASSULLO - TUENNO  
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione n. 4**  
**del Consiglio Comunale**

**OGGETTO:** Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.S.), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.

L'anno duemilaventi addì nove del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

FACINELLI Francesco - Sindaco	presente
BERGAMO Giulia	presente
CONCINI Gloria	assente giustificato
DALPIAZ Maurizio	presente
de CONCINI Michele	presente
FONDRIEST Emilia	assente giustificato
GIURIATO Maria Teresa	assente giustificato
IORIS Tiziano	presente
LARCHER Sergio	assente giustificato
MENAPACE Romina	presente
MENDINI Giuseppe	presente
ODORIZZI Davide	assente giustificato
ODORIZZI Marcella	presente
TOLVE Graziano	presente
VALENTINI Rolando	presente
VALENTINI Samuel	assente giustificato
ZANINI Danilo	presente
ZANINI Stefano	assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Iob

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Mendini Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 13 dell'ordine del giorno.

Scrutatori: Bergamo Giulia e Odorizzi Marcella

**OGGETTO: Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.**

Premesso che:

- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. 30.12.2014 n. 14 hanno istituito, a partire dall'01.01.2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni trentini, che ha sostituito le componenti IMUP e TASI dell'Imposta Unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27.12.2013, n. 147;
- Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.
- Con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 dd. 22.03.2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4, del 30.01.2017 e con deliberazione n. 7 del 27.02.2018;
- L'art. 3 della L.P. 23 dicembre 2019, n. 13, hanno introdotto delle modifiche ad alcuni aspetti dell'Imposta immobiliare Semplice, e pertanto il Regolamento comunale in vigore si presenta, in alcuni punti, non più in linea con la normativa di riferimento e necessita di essere adeguato, in modo che il contribuente abbia una fonte normativa valida e attendibile;
- Il D.L. 26.10.2019, n. 124 modificando l'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 che si occupa dell'istituto del ravvedimento operoso, ha esteso anche ai tributi locali il cosiddetto ravvedimento lungo e cioè la possibilità per i contribuenti di versare le imposte dovute anche oltre un anno dall'omissione, con l'applicazione della sanzione prevista per l'omesso o minore versamento, ridotta ad un settimo in caso di ravvedimento entro il secondo anno dall'omissione o ridotta ad un sesto in caso di ravvedimento oltre il secondo anno dall'omissione;
- L'ufficio Tributi, dopo alcuni anni di gestione dell'Imposta immobiliare semplice, ha rilevato che in alcune parti, il Regolamento necessita di essere rivisto, in modo da renderlo più semplice e snello e di più facile lettura, riscrivendo in modo più chiaro alcuni commi, al fine di evitare dubbi interpretativi della norma;

Le modifiche che si intendono apportare al Regolamento in oggetto sono le seguenti:

**Art. 4 “Esenzioni ed esclusioni d'imposta”**, il comma 2 viene adeguato alle modifiche della normativa provinciale, estendendo l'esenzione fino all'anno d'imposta 2020 sia per gli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S., che per le Cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

**Art. 5 “Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni”**: il comma 5 che si occupa dell'agevolazione di aliquota per le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti ed affini entro il I° grado, viene in parte riscritto al fine rendere più comprensibile e quindi meno incerta l'interpretazione relativamente al momento di partenza dell'agevolazione.

**Art. 7 “Comunicazione dei contribuenti”**: il comma 2 viene riscritto, aumentando i casi in cui è previsto l'obbligo della dichiarazione al fine di adeguare il presente comma alla normativa provinciale e al fine di favorire e agevolare il lavoro dell'Ufficio Tributi evitando così l'invio ai contribuenti di conteggi dell'imposta non corrispondenti alla realtà per mancanza di informazioni da parte degli uffici comunali. Viene modificato anche il comma 3 per riferimenti normativi non più corretti e per chiarire ciò che comporta la mancata presentazione della comunicazione per le nuove casistiche introdotte dal comma 2. Vengono ridotte le casistiche previste dal comma 4 per la comunicazione facoltativa e riscritto il comma 5.

**Art. 8 “Versamento e riscossione ordinaria”**: si modifica il comma 11 adeguandolo alla normativa nazionale che ha esteso anche ai tributi comunali allungamento dei tempi per il ravvedimento operoso oltre l'anno. Il ravvedimento è quell'istituto che dà la possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva, anche in ritardo rispetto alle scadenze, con l'applicazione di una sanzione

ridotta, senza incorrere nell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi. Il Regolamento comunale, recependo una normativa provinciale aveva dato la possibilità ai contribuenti di poter regolarizzare la propria posizione entro due anni dall'omissione dell'obbligo tributario. Ora con la modifica del comma 11, si cancella tale disposizione in modo da non creare confusione e si fa un rinvio generico alla normativa nazionale che permette appunto ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione contributiva fino a quando il Comune non abbia intrapreso la propria attività accertativa;

**Art. 16 “Entrata in vigore”.** L'attuale testo regolamentare entra in vigore con il 1° gennaio 2020;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 il quale, al comma 1, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto quindi opportuno variare l'esistente testo regolamentare, adeguandolo alle richiamate modifiche normative, in modo da rendere chiara ed attendibile al contribuente, la fonte normativa comunale a lui più vicina, qual è il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

Visto il testo del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S), predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ville d'Anaunia;

Dato atto che, la modifica dei regolamenti comunali in materia di entrate deve essere approvata prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 che è fissato al 31 marzo 2020;

Atteso che l'adozione della presente, rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera g), del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le successive modifiche ed integrazioni apportate;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Richiamato il Regolamento di contabilità del Comune di Tuenno approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 70 dd. 21.12.2000 e n. 43 dd. 16.09.2005 in vigore ai sensi dell'art. 10 c. 4 della Legge Regionale n. 20 del 24 luglio 2015 istitutiva del nuovo

Comune di Ville d'Anania, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione il punto e constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 11

voti favorevoli n. 11

astenuti n. 0

contrari n. 0

## DELIBERA

1. di modificare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 133 di data 22.03.2016, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30.01.2017, e con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27.02.2018 nel seguente modo:

### **Art. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta:**

- nel COMMA 2, dopo le parole "Per i periodi d'imposta 2016 al .", viene indicato "2020" anziché "2019" e nella parte finale del COMMA 2, dopo le parole "Per i periodi d'imposta 2018 .", viene indicato "2019 e 2020" anziché "e 2019";

### **Art. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni:**

- nel COMMA 5, dopo le parole "per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti e affini in linea retta entro il primo grado," viene modificato nel seguente modo: "che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, con la comunicazione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato e con residenza anagrafica e dimora abituale nell'alloggio oggetto del contratto, e decorrerà nel momento in cui tutte le condizioni richieste dal presente articolo saranno soddisfatte. L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, se oggetto del contratto di comodato."

### **Art. 7 Comunicazioni dei contribuenti**

- il COMMA 2, COMMA 3, COMMA 4 e COMMA 5 vengono sostituiti nel seguente modo:
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate, il contribuente è tenuto a presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:
- a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;
  - b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento;

- c) sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del presente Regolamento relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti e affini in linea retta entro il primo grado;
  - d) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del presente Regolamento;
3. In caso di omessa comunicazione, per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del decreto Legislativo n. 504 del 1992. Relativamente alle casistiche previste dalle lettere b) e c) del precedente comma, gli effetti tributari partono, se rispettate le condizioni previste dall'art. 5 comma 1 e comma 5 del presente Regolamento, dal periodo tributario per il quale è ancora aperto il termine per la presentazione delle comunicazioni stesse.
4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, relativa:
- a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 6 ultimo periodo;
  - b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014.
5. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal periodo tributario per il quale è ancora aperto il termine per la presentazione.

#### **ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria**

- COMMA 11 il periodo dopo "Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale." viene cancellato.

#### **Art. 16 Entrata in vigore**

- COMMA 1: la cifra "2018." viene sostituita con "2020."
2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1. entra in vigore a partire dal 01.01.2020;
3. di inviare, in via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, la presente deliberazione e copia del regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Giuseppe Mendini

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Anna Maria Iob

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ville d'Anaunia, li

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Anna Maria Iob)

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 – DPREg 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11 marzo 2020 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 11 marzo 2020

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Anna Maria Iob)

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3 del DPREg 01.02.2005, n. 3/L

Addì, 22 marzo 2020

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Anna Maria Iob)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del DPREg 01.02.2005, n. 3/L

Addì,

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Anna Maria Iob)

---

---



**COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA**  
NANNO – TASSULLO - TUENNO  
Provincia di Trento

***Consiglio Comunale***

**Seduta del 09/03/2020**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

---

---

**OGGETTO:** Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.

---

---

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: **Favorevole**

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*(dott. Claudio Albanese)*

Lì, 9 marzo 2020

- in ordine alla regolarità contabile - parere: **Favorevole**

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*(dott. Claudio Albanese)*

Lì, 9 marzo 2020

- Ai fini della regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si attesta la copertura finanziaria della spesa ivi contenuta, ai sensi dell'art. 17 – comma 27 – della L.R. 23.10.1998, n. 10

Lì,

---

---

Provvedimento:  Deliberazione n. 4

Pubblicata il 11 marzo 2020